



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 27/10/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2010, n. 2200

Contt.n.460/10/BU e n.461/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-. EDIL CMC S.r.l. e SO.I.M. S.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con separati ricorsi del 25/3/2010, notificati in pari data, la Edil CMC S.r.l. e la SO.I.M. s.r.l. hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, la prima il verbale della conferenza di servizi dell'11/2/2010 indetta ex art.5 DPR n.447/1998 dalla Murgia Sviluppo s.p.a.-Sportello Unico Patto Territoriale Sistema Murgiano tenutasi presso il Comune di Acquaviva, con cui i lavori della conferenza si sono conclusi negativamente in conseguenza del parere contrario espresso dal SUR, in relazione alla proposta di intervento presentata dalla Edil CMC srl finalizzata alla realizzazione in variante urbanistica di una struttura commerciale di tipo M2 ex art.5 L.R.n.11/2003 per la vendita di prodotti, materiali ed impianti per l'edilizia nel comune di Acquaviva delle Fonti; la nota del Servizio Urbanistica della Regione Puglia del 2/2/2010; la nota del Servizio Urbanistica della Regione Puglia del 2/3/2010 prot. n. 4250; ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale; la seconda il verbale della conferenza di servizi dell'11/2/2010 indetta ex art.5 DPR n.447/1998 dalla Murgia Sviluppo s.p.a.-Sportello Unico Patto Territoriale Sistema Murgiano tenutasi presso il Comune di Acquaviva, con cui i lavori della conferenza si sono conclusi negativamente in conseguenza del parere contrario espresso dal SUR, in relazione alla proposta di intervento presentata dalla SO.I.M. Srl finalizzata alla riconversione di un'attività produttiva esistente, mediante la ristrutturazione del piano terra da adibire alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e misti, da industria manifatturiera tessile a impianto commerciale di tipo M2 di cui all'art.5 L.R. n.11/2003 su suolo sito in Acquaviva delle Fonti sulla Strada Prov.le per Adelfia al km 0+50, ricadente in Zona tipizzata "E-Agricola" dal vigente strumento urbanistico comunale (PdF) con l'indicazione "I-Industrie esistenti", ed in area tipizzata in gran parte "D4" ed in minima parte "C2 espansione residenziale"nel PRG come adottato dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n.17 del 21/7/2001; la nota del Servizio Urbanistica della Regione Puglia del 2/2/2010; la nota del Servizio Urbanistica della Regione Puglia del 2/3/2010 prot. n. 4250; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

- Con note dell'8/9/2010 prot. n.12700 e del 21/9/20101 prot. n.13223, il Servizio Urbanistica Regionale, a mezzo del Dirigente, ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere ai ricorsi de quibus.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 1/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere ad entrambi i giudizi in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola